



**COMUNICATO UFFICIALE n. 306**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 200/A e n. 201/A del 20 Maggio 2020, inerenti la modifica degli artt. 52 e 142 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 200/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

**CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p data-bbox="341 389 630 459" style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Computo dei termini</b></p> <p data-bbox="165 535 805 604">1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p> <p data-bbox="165 645 805 714">2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p> <p data-bbox="165 754 722 790">3. I giorni festivi si computano nel termine.</p> <p data-bbox="165 831 805 936">4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p>	<p data-bbox="986 389 1276 459" style="text-align: center;"><b>Art. 52</b> <b>Computo dei termini</b></p> <p data-bbox="834 535 1430 604">1. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.</p> <p data-bbox="834 645 1430 714">2. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.</p> <p data-bbox="834 754 1390 790">3. I giorni festivi si computano nel termine.</p> <p data-bbox="834 831 1430 936">4. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.</p> <p data-bbox="834 976 1430 1046"><b>5. Nel periodo feriale non opera la sospensione dei termini.</b></p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 201/A**

Il Consiglio Federale

- preso atto della eccezionale situazione determinatasi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- ritenuto conseguentemente opportuno modificare l'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 142</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>	<p><b>Art. 142</b> <b>Disposizioni transitorie</b></p>
<p>1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.</p>	<p>1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.</p> <p>2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal <b>30 giugno 2020</b>. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal <b>1 luglio 2021</b>. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.</p> <p>4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.</p> <p>5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.</p> <p>6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.</p>